

STATUTO

LUCANDOCKS - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TITO PZ FRAZIONE TITO SCALO SNC

Codice fiscale: 01079920763

Numero Rea: PZ - 78221

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

2)



Simone Barbato
NOTAIO

Allegato "C" al n. 15756 di Raccolta

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE - DURATA - DOMICILIO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "LUCANDOCKS S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Tito (PZ) frazione Tito Scalo. La Società, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, potrà istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, potrà istituire, in Italia ed all'estero, filiali, succursali e uffici di rappresentanza.

Articolo 3

L'attività, che costituisce l'oggetto sociale della società, è la seguente: studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio principalmente in Tito(PZ) Frazione Scalo di un'area intermodale per l'integrazione dei sistemi di trasporto, intesa a facilitare le operazioni connesse alle volture di carico, per la movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito intermodale; per l'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi. La società potrà svolgere la predetta attività anche in altri Comuni. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, tra l'altro:

- acquisire finanziamenti e/o contributi pubblici, nonché essere destinataria di commesse da parte della Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, di enti ed istituti regionali e locali di diritto pubblico, delle aziende municipalizzate o incaricate dello svolgimento di servizi di pubblica utilità, per gli scopi e le finalità che, nell'ambito dell'attività della promozione imprenditoriale, saranno stabiliti nelle convenzioni o nei contratti da perfezionare con tali soggetti;
 - creare e/o gestire aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere e/o magazzini generali, altri interporti, autoparchi, centri merci, terminali per la movimentazione di merci varie, containers, rotabili vari e traffico di cabotaggio;
 - fornire servizi di assistenza in materia amministrativa e fiscale, di organizzazione aziendale, di trasferimento tecnologico, di informatica e telematica e di formazione, con particolare riguardo al personale preposto all'esercizio delle imprese o a rami delle stesse;
 - assistere le imprese nella impostazione e redazione dei loro progetti d'impresa, fornendo loro tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per le convalide economiche dei loro piani;
 - realizzare e gestire un bollettino, anche su supporto informatico, contenente tutte le informazioni sulla normativa comunitaria, statale e regionale che ha influenza sull'attività delle imprese;
 - organizzare centri di vendita ed acquisti e di commercio di tutti i tipi.
- La Società potrà compiere, in modo non prevalente ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; assumere, sempre in via strumentale e non a

scopo di collocamento, partecipazioni in altre società, enti ed imprese - nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 c.c.; aventi attività analoga, affine o la propria (ad es. passivo divieto di assumere comunque tale assunzione di partecipazioni nel caso di controllo pubblico); contrarre a ricorrere a finanziamenti e a ricorrere a opportune garanzie.

ra a al In
a od imprese nell'
espresso divieto di assunzione di partecipazioni in società o in enti o imprese, salvo le leggi speciali.

Articolo 4

La società è stabilita sino al 31 dicembre 2015 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su espressa indicazione del socio stesso.

CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 1.250.000,00 (un milione duecentocinquanta mila virgole zero zero) diviso in numero 250.000 (duecentocinquanta mila) azioni nominali del valore nominale di Euro 5,10 (cinque virgole zero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 2441 C.C., ad aumentare in una o più volte, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione dell'impresa della delibera dell'assemblea del 14 giugno 2011, il capitale sociale per un importo massimo di Euro

1.032.000,00 (un milione e trentadue mila virgole zero zero) mediante emissione di azioni nominali del valore nominale di Euro 5,10 (cinque virgole zero) da offrire in opzione ai soci nel rispetto

del paragrafo 2 dell'articolo 2441 del C.C. e, in caso di rinuncia del diritto di opzione, a favore di terzi.

Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato, su delibera del Consiglio di amministrazione, mediante delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, stabilendone i

Articolo 8

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 9

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari, anche mediante ricorso al organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, stabilendone i limiti temporali e di importo.

Articolo 10

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari, anche mediante ricorso al organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, stabilendone i limiti temporali e di importo.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari, anche mediante ricorso al organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, stabilendone i limiti temporali e di importo.

Articolo 10

La società, nei limiti e con le modalità di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 11

Le azioni sono trasferibili nei termini e modalità di cui al presente articolo e ai successivi articoli 12 e 13.

Al fini del presente articolo e degli articoli 12 e 13 il termine "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Per "trasferimento", salvo quanto precisato in prosieguo, si intende qualsiasi negozio giuridico quali: vendita, vendita in blocco, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle azioni o diritti di opzione.

Per costituzione di diritti reali di garanzia si intende la costituzione in pegno delle azioni.

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore dei parenti e affini fino al 4° (quarto) grado, di altri soci e di società loro controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo Gruppo della società socia, sono altresì trasferibili nel caso di cessione o di messa in liquidazione dell'impresa, individuale o collettiva, socia.

Inoltre, l'instestazione a società fiduciaria, il trasferimento del mandato fiduciario e la reintestazione da parte della fiduciaria agli effettivi proprietari non sono soggetti alle limitazioni disposte dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente statuto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 12

L'alienazione di azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione dei soci, secondo la procedura che segue:

- a) il socio alienante deve comunicare alla società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, il diritto reale e il numero di azioni che intende alienare, il diviso acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché le altre condizioni della alienazione; la predetta comunicazione è valida anche ai fini di cui alla lettera a) del successivo articolo 13;
- b) entro 5 (cinque) giorni non festivi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a), la società deve informarne, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, gli altri soci;
- c) la prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, complessivamente per tutte le azioni offerte, non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto b), mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo

equipollente alla società, con contestuale deposito - rimborsabile - a garanzia presso la società dell'intero prezzo non dilazionato. La Società depositerà tali somme in un conto corrente vincolato, e le verserà all'alienante all'atto della girata di cui al successivo punto e). Se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, si procederà al frazionamento proporzionale. Ogni socio, contestualmente alla propria prelazione, può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri soci ne decadono;

d) entro i cinque giorni non festivi successivi all'esercizio della prelazione o alla decadenza, la società deve comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, all'alienante l'esercizio della prelazione o la sua decadenza;

e) esercitato il diritto di prelazione, la girata delle azioni - a richiesta dell'acquirente - dovrà avvenire contestualmente al pagamento del prezzo non dilazionato, entro e non oltre i successivi 2 (due) mesi;

f) decaduto il diritto di prelazione, il socio potrà procedere alla alienazione entro i successivi 2 (due) mesi, purchè consti il gradimento dell'organo amministrativo, a norma del successivo articolo.

Articolo 13

Il socio potrà alienare le proprie azioni, non optate dagli altri soci ai sensi del precedente articolo 11, solo previo gradimento dell'organo amministrativo, alle seguenti condizioni e modalità:

- a) il Consiglio di Amministrazione, verificatasi l'ipotesi di cui al precedente articolo 12 lettera f) dovrà - entro un mese dalla decadenza del diritto di prelazione - esprimere il proprio gradimento nei confronti dell'acquirente, risultante dalla comunicazione effettuata dall'alienante ai sensi della lettera a) del precedente articolo 12.
- b) entro i successivi sette giorni, dalla deliberazione di cui al precedente punto a), il Consiglio di Amministrazione comunicherà - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente - al socio alienante il proprio gradimento o diniego di gradimento nei confronti della persona che intende acquistare;
- c) il diniego del gradimento dovrà essere motivato e inoltre l'organo amministrativo dovrà contestualmente indicare, in luogo del nominativo proposto dall'alienante e non accettato, altro nominativo gradito in sostituzione e alle stesse condizioni di quello indicato dal socio nella sua comunicazione, di cui alla lettera a) del precedente articolo 12.
- Qualora il Consiglio di Amministrazione, in caso di diniego del gradimento, non sia in grado di proporre al socio, che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, un nominativo in sostituzione, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi del 2° comma dell'art. 2355-bis del codice civile. In tale ipotesi si applica l'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 14

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato secondo gli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

ASSEMBLEE

Articolo 15

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina del Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al qua-

le è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 16

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dagli amministratori presso la sede sociale, o altra sede, stabilita dagli amministratori, purché in Italia.

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie non è delegabile.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, da spedirsi quindici giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- la data, l'ora e il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione indicherà anche la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, valida nel caso in cui in prima convocazione non siano raggiunti i quorum costitutivi previsti. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 18

E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in audio / videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

Articolo 19

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa rego-

larmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 20

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dal codice civile.

Articolo 21

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dal codice civile.

Articolo 22

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

La convocazione dell'Assemblea dovrà prevedere che i soci, che intendano partecipare all'Assemblea, debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le proprie azioni, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

Articolo 24

I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza di cui all'art. 2372 del codice civile.

Articolo 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vice Presidente se nominato, l'Assemblea, in apertura dei lavori, nominerà - con il voto della maggioranza dei presenti - il Presidente dell'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato nello stesso modo, salvo che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea esplica le attività di cui al 1° comma dell'art. 2371 del codice civile.

Articolo 26

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve essere redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 2375 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 27

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, che ne determinerà il numero, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 28

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato - se nominato - ovvero dal Presidente, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato o del Presidente, il generale andamento della gestione.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito, uno o più Amministratori Delegati, nonché un Segretario, scegliendo quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, impartendo - ove lo ritenga necessario - direttive agli organi delegati.

Non possono essere delegate le competenze di cui al 4° comma del successivo articolo 32.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le competenze, che - per legge o in forza del presente statuto - sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

L'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero il Presidente cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura

e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e/o dalle sue controllate.

Ciascun Consigliere e ciascun Sindaco può richiedere all'Amministratore Delegato - se nominato - ovvero al Presidente specifiche notizie su determinati affari della Società e sulla gestione in generale della Società.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, se nominati.

Il Presidente, nel convocare il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno.

Ove il Consiglio non abbia provveduto a nominare né un Vice Presidente né un Amministratore Delegato, il Consiglio - in caso di assenza o impedimento del Presidente - sarà convocato dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera telegramma, telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma, telefax o e mail da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 32

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente della riunione consigliare e coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché vengano fornite, in tempo utile, a tutti i Consiglieri e Sindaci adeguate informazioni sulle materie inserite nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui alle seguenti materie:

- Assunzione e licenziamento dei dirigenti;
- Conferimento poteri;
- deliberazioni relative all'approvazione del budget economico e finanziaria-

rio annuale e pluriennale della società e delle eventuali società controllate;
- deliberazioni relative all'approvazione del budget annuale e pluriennale relativo agli investimenti in capitale fisso della società e delle eventuali società controllate;

- Acquisto e/o vendita di partecipazioni;
- Stipula di contratti di particolare rilevanza;
- Stipula dei contratti, di qualsiasi natura ed importo, con soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto con uno o più soci;
- Richiamo decimi di capitale sociale.

dovranno essere assunte con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 33

Ai membri dell'organo amministrativo, compresi quelli investiti di particolari cariche, può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonchè il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Articolo 34

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominati - al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della Società.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 35

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 36

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo che l'Assemblea - all'atto della nomina - non deliberi di affidarlo a un revisore contabile o ad una società di revisione.

L'eventuale incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 37

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 38

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione

del bilancio a norma di Legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 39

Lo scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi e termini dell'art. 2487 del codice civile.

ARBITRATO

Articolo 40

Ogni eventuale controversia, che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere deferita inappellabilmente ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri - ad uno dei quali verrà conferito l'incarico di Presidente - tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo medesimo.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

RINVIO

Articolo 41

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di Legge.

Firmato

Antonio Piedilato

Beatrice Simone notaio sigillo